



# COMUNE DI NURAMINIS

Provincia del Sud Sardegna

Web: [www.comune.nuraminis.ca.it](http://www.comune.nuraminis.ca.it) - [protocollo.nuraminis@legalmail.it](mailto:protocollo.nuraminis@legalmail.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 41 del 30-12-2019</b>	<b>RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 19.06.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N.100 - APPROVAZIONE</b>
---------------------------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **dicembre** regolarmente convocato alle ore **18:30** nella Sede - Aula Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione **Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono presenti:

<b>Pisano Mariassunta</b>	<b>P</b>	<b>Loi Mario</b>	<b>P</b>
<b>Farris Irene</b>	<b>P</b>	<b>Zonca Davide</b>	<b>P</b>
<b>Frongia Mario</b>	<b>P</b>	<b>Anni Stefano</b>	<b>P</b>
<b>Podda Enrico</b>	<b>P</b>	<b>Piga Michele</b>	<b>A</b>
<b>Podda Roberta</b>	<b>P</b>	<b>Cappai Paolo</b>	<b>A</b>
<b>Porru Giorgio</b>	<b>A</b>	<b>Cocco Katia</b>	<b>P</b>
<b>Pillosu Giorgio</b>	<b>A</b>		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa il VICE Segretario Comunale D.ssa Valeria Serci, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Pisano Mariassunta, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione dichiara aperta la seduta.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- la delibera C.C n.29 del 29.09.2017 con la quale è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni per l'anno 2017 ai sensi dell'ex art.24 del D.lgs 175/2016
- la delibera C.C n. 28/2018 integrazione alla delibera C.C. n. 29 del 29.09.2017 ;
- la delibera C.C n.37/2018 avente ad oggetto la ricognizione periodica delle partecipate per l'anno 2017;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate

avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nuraminis e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Di dare atto che sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Responsabile dell'Area 3 Tecnica, Ing. Michele Melis, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019 esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Delibera C.C. n. 1 del 01/02/2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012): Il Responsabile dell'Area 2, Dott.ssa Valeria Serci, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto decreto Sindacale n. 3/2019 esprime parere favorevole sulla presente determinazione attestandone la regolarità ed il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità di risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto del Comune che prevede la promozione del territorio e delle forme partecipate;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, come da dispositivo;

**RICHIAMATO il Consiglio** alla votazione, espressa in forma palese, accerta il seguente esito:

Presenti n°9

Votanti n° 9

Favorevoli n° 9

Contrari n° 0

Astenuti n° 0

**La proposta è accolta.**

**Subito dopo**, richiamato con separata votazione, data l'urgenza, a dare l'immediata esecutività all'atto, così si esprime:

Presenti n° 9

Votanti n° 9

Favorevoli n° 9

Contrari n° 0

Astenuti n° 0

**La proposta è accolta**

**VISTI** gli esiti delle votazioni

## DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Nuraminis detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Mariassunta Pisano

VICE Segretario Comunale  
F.to D.ssa Valeria Serci

**PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012)**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA\ AMMINISTRATIVA**

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Michele Melis

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to D.ssa Valeria Serci

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 1057 del Registro Pubblicazioni

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 31-12-2019 al 15-01-2020 ai sensi e per gli effetti di cui all' art.30 comma 1 della L.R. n. 38/94 e ss.mm.ii, nonchè nel sito Istituzionale dell 'Ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013)

Contestualmente all'affissione all'Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.30 , comma 4, L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Nuraminis , li 31-12-2019

IL VICE Segretario Comunale  
F.to D.ssa Valeria Serci

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-12-2019.

IL VICE Segretario Comunale  
F.to D.ssa Valeria Serci

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata per il

## Il Funzionario





**ALLEGATO A**

## **PIANO OPERATIVO**

### **SOCIETA' EGAS – Ente di Governo dell'Ambito di Sardegna ed ABBANOIA**

Sulla base del D.Lgs. 175/16 la Società a capitale interamente pubblico e si qualifica quale società di produzione di servizi di interesse generale (SIG):

a) Le Società possono essere mantenute in quanto:

- EGAS è riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, commi 2, del D.Lgs. 175/16, perché si occupa della gestione del servizio idrico integrato con funzioni di controllo e garantisce la certezza dei tempi di erogazione delle risorse ed è autorità di ambito obbligatoria ai sensi della L.R. n. 4 del 2015;
- Abbanoia supervisiona le procedure e, una volta completate le opere previste nell'intervento, le prenderà in gestione e le metterà in esercizio. **Abbanoia**. è quindi il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e. i.);

b) strategie a breve/medio termine:

- Visto che la Società può essere mantenuta dal Comune si conferma la sua strategicità in linea con le scelte programmatiche del Comune e si ritiene di continuare nel percorso già delineato, essendo Ambito Territoriale Ottimale la cui adesione da parte del Comune è obbligatoria.

### **CISA - CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

Sulla base del D.Lgs. 175/16 il consorzio, ai sensi dell'art. 31 del TUEL, a capitale interamente pubblico, si qualifica di produzione di servizi di interesse generale:

a) la partecipazione al consorzio può essere mantenuta in quanto:

- è riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, commi 2, del D.Lgs. 175/16, perché gestisce in forma associata il Servizio di Igiene Urbana;

b) strategie a breve/medio termine:

- Visto che il Consorzio **può essere mantenuto** dal Comune si **conferma la sua strategicità**

In linea con le scelte programmatiche del Comune e si ritiene, allo stato attuale, di continuare nel percorso già delineato, essendo il CISA diretto a produrre un SIEG rilevante per la collettività.

### **CISA SERVICE SRL**

La società è stata costituita con deliberazione di assemblea consortile n. 36 del 06.12.2002 in forma di società per azioni e successivamente, nell'anno 2013 trasformata in società a responsabilità limitata giusto atto notarile rep.n.285 del 20/02/2013.

I compiti della società sono quello di conduzione dell'impianto di compostaggio e di depurazione .

La proprietà di detti impianti e le autorizzazioni alla gestione sono in capo al Cisa.

La società Cisa service srl è di proprietà del Cisa e dei comuni di : Serramanna, Serrenti, Sanluri, Samassi e Furtei.

Tenuto conto che per le partecipazioni indirette detenute da Società nei confronti delle quali non si determina per il comune di Nuraminis il controllo ai sensi dell'art. 2359 del cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci o, laddove presenti, per il tramite degli appositi organismi parasociali di cui sono dotati ( consorzio Cisa di Serramanna per il Cisa Service )

Il Responsabile dell'Area 3 Tecnica

Ing. Michele Melis



## ALLEGATO B

### RELAZIONE TECNICA

#### **SOCIETA' EGAS – Ente di Governo dell'Ambito di Sardegna ed ABBANOA**

Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Data costituzione: L.R. N. 4 del 04.02.2015;

partecipazione azionaria del Comune di Nuraminis pari allo 0,001648%;

Oggetto sociale: l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi.

La società svolge i seguenti servizi di interesse economico generale, captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Pertanto la Società si qualifica come Ente a capitale interamente pubblico.

Analogamente Abbanoa supervisiona le procedure e, una volta completate le opere previste nell'intervento, le prenderà in gestione e le metterà in esercizio. Abbanoa. è quindi il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.);

#### **CISA – CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

Consorzio ai sensi dell'art. 31 del TUEL.

Data costituzione: verbale di deliberazione dell'assemblea consortile n. 4 del 16.06.2014.

partecipazione azionaria del Comune di Nuraminis pari all'8,07%;

Oggetto sociale: l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio di igiene urbana.

La società svolge i seguenti servizi di interesse economico generale, raccolta differenziata, spazzamento, divisione, gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene urbana della gestione e della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Pertanto la Società si qualifica come Consorzio a capitale interamente pubblico.

#### **CISA SERVICE SRL**

I compiti della società sono quello di conduzione dell'impianto di compostaggio e di depurazione .

La proprietà di detti impianti e le autorizzazioni alla gestione sono in capo al Cisa.

La società Cisa service srl è di proprietà del Cisa e dei comuni di : Serramanna ,Serrenti, Sanluri Samassi ,Furtei .

Il Responsabile dell'Area 3 Tecnica

Ing. Michele Melis